REGOLAMENTO (CE) N. 2800/1999 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1999

che istituisce un regime transitorio per quanto riguarda il pagamento dell'aiuto, previsto dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali sul territorio di un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CEE) n. 1624/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede disposizioni sulla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali e sostituisce il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione [3]. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di quest'ultimo regolamento, uno Stato membro può erogare l'aiuto per il latte scremato in polvere prodotto sul proprio territorio qualora sia denaturato o trasformato in alimenti composti sul territorio di un altro Stato membro;

(2) l'esperienza dimostra che questo regime particolare di pagamento appesantisce l'applicazione della misura di aiuto e la espone maggiormente al rischio di frodi. Occorre pertanto abolire tale regime, le cui modalità sono fissate dal regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94 [5]. Sembra tuttavia necessario continuare ad applicarlo ancora per un semestre, in modo da agevolare l'attuazione del regime di pagamento normale da parte degli Stati membri interessati. A tale scopo occorre prevedere, per il suddetto periodo, un regime transitorio che faccia riferimento alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1624/76;

(3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il pagamento dell'aiuto, previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per il latte scremato in polvere prodotto in uno Stato membro e destinato ad essere spedito in un altro Stato membro, per esservi denaturato o trasformato in alimenti composti in conformità del regolamento (CE) n. 2799/1999 [6], è disciplinato, per il periodo dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2000, dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1624/76.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1624/76 è abrogato con effetto dal 1º luglio 2000. Esso resta in applicazione per i quantitativi di latte scremato in polvere per i quali le formalità amministrative di spedizione verso lo Stato membro destinatario sono state espletate anteriormente a tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 169 del 18.7.1968, pag. 4.
[3] GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.
[4] GU L 180 del 6.7.1976, pag. 9.
[5] GU L 350 del 31.12.1999, pag. 66.

[6] Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.